

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita un'Associazione disciplinata, oltre che dalle norme del codice civile, dal D. Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore).

1.2. L'Associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è promossa e costituita esclusivamente da organizzazioni che operano nell'ambito delle attività di accoglienza, assistenza, accompagnamento e integrazione di persone in condizioni di vulnerabilità sociale, dei migranti ed in particolare dei richiedenti asilo, rifugiati e profughi.

1.3. L'Associazione è denominata "ASSOCIAZIONE CONSORZIO COMMUNITAS – ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata "ASSOCIAZIONE CONSORZIO COMMUNITAS - ETS", senza vincoli di rappresentazione grafica (più oltre "L'Associazione").

1.4. L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - SCOPO - OGGETTO - ATTIVITÀ'

2.1. L'Associazione esercita, in Italia e all'estero, attività di utilità sociale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 117/2017:

- 1) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- 2) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r);
- 3) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);
- 4) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
- 5) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w);
- 6) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m);

7) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p).

Per la realizzazione dello scopo di cui sopra, l'Associazione, ispirandosi ai principi della Carta pastorale della Caritas Italiana "Lo riconobbero nello spezzare il pane" e ai modelli di intervento promossi dalla Caritas in Italia, si propone, in particolare, di:

- a) acquisire una conoscenza approfondita dei movimenti migratori e delle situazioni che determinano la migrazione con o senza espatrio, soprattutto a causa di limitazioni ai diritti civili, libertà politica e religiosa, libertà di espressione ed anche a causa di disagio economico/sociale;
- b) sviluppare e coordinare la programmazione e l'attuazione di ogni iniziativa necessaria o utile alla accoglienza, accompagnamento, assistenza e integrazione dei migranti, in particolare dei richiedenti asilo, rifugiati e profughi;
- c) sviluppare e coordinare la programmazione e l'attuazione di ogni iniziativa necessaria o utile all'accompagnamento ed assistenza di persone in condizioni di povertà (nelle varie dimensioni in cui si manifesta).
- d) gestire in proprio, organizzare, coordinare e/o coadiuvare la gestione da parte di Associati e/o di terzi, di attività di assistenza, accompagnamento, orientamento sociale e giuridico, di advocacy e di antidiscriminazione di persone in condizioni di vulnerabilità sociale e in particolare dei migranti e dei richiedenti asilo, rifugiati e profughi; il tutto anche per conto di privati ed enti pubblici;
- e) gestire in proprio, organizzare, coordinare e/o coadiuvare l'attività di studio, ricerca sulla migrazione, con particolare riguardo ai richiedenti asilo e rifugiati, l'attività di promozione e sensibilizzazione delle istituzioni, comunitarie e nazionali, pubbliche e private, a favore di persone in condizioni di vulnerabilità sociale e in particolare dei migranti e dei richiedenti asilo, rifugiati e profughi; l'attività di produzione e vendita di articoli, ricerche, libri, dispense, riviste, periodici, su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico; l'attività di organizzazione di congressi, conferenze, concerti ed altre manifestazioni conoscitive, promozionali e di sensibilizzazione, l'attività di gestione di sedi da utilizzarsi per convegni, seminari, corsi di aggiornamento riguardanti fenomeni di vulnerabilità sociale, le migrazioni ed in particolare i richiedenti asilo, i rifugiati e i profughi;
- f) gestire in proprio, organizzare, coordinare e/o coadiuvare l'attività degli Associati e di terzi in ordine all'aggiornamento, all'attività di consulenza, di progettazione e di formazione rivolta a persone in condizioni di vulnerabilità sociale, ai migranti ed in particolare ai richiedenti asilo, rifugiati e profughi;
- g) stipulare, in proprio o per nome e conto degli Associati, convenzioni aventi per oggetto interventi a favore di persone in condizioni di vulnerabilità sociale e in particolare dei migranti e dei richiedenti asilo, rifugiati e profughi; il tutto anche per conto di privati ed enti pubblici;
- h) prestare assistenza e consulenza agli Associati in relazione alle attività dinanzi elencate nonché in materia amministrativa e organizzativa, di formazione e di gestione operativa, sia in proprio che tramite terzi incaricati, anche all'interno di processi di acquisizione e/o incremento di qualità e certificazione;

i) esercitare il controllo, sia in ordine agli appalti, convenzioni e incarichi stipulati da o tramite l'Associazione stessa, sia in relazione alla osservanza di quanto previsto dal presente statuto e dalle specifiche norme sulle attività svolte.

2.2 Nell'intento di realizzare direttamente o indirettamente le proprie finalità, gli Associati perseguono attraverso l'Associazione prospettive di consolidamento, di sperimentazione e di innovazione e di promozioni educative e culturali.

2.3. L'Associazione intrattiene rapporti con le istituzioni internazionali ed europee, con le istituzioni nazionali, con le regioni ed enti locali nonché con organizzazioni ed enti privati.

2.4. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017, previa delibera del Consiglio Direttivo tra cui: predisporre marchi e denominazioni sociali specifiche con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; acquisire marchi, concessioni e autorizzazioni in genere; concedere detti marchi e denominazioni in utilizzo, anche dietro corrispettivo, agli Associati e a terzi aventi attività e finalità affini; svolgere attività di consulenza, di progettazione e di formazione rivolta agli operatori del settore; assumere partecipazioni e interessenze in società anche cooperative ed imprese, consorzi ed altri organismi, aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio.

2.5. L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti, ritenuti necessari e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. L'Associazione non può tuttavia svolgere attività che la legge riserva a soggetti in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzati e/o iscritti in appositi albi o elenchi. L'Associazione potrà inoltre prestare fidejussioni e garanzie anche reali a favore di terzi. L'Associazione potrà accettare, nel rispetto delle norme vigenti ed ai fini del conseguimento delle proprie finalità, donazioni, liberalità, eredità, lasciti, legati riguardanti denaro, titoli, diritti, beni mobili ed immobili e ciò sia da persone fisiche che da associazioni e persone giuridiche, incluse le destinazioni da fondazioni, e/o associazioni in sede di loro scioglimento.

2.6. L'Associazione persegue, nelle modalità opportune, significativi rapporti con le Caritas Diocesane, Caritas Italiana, con Caritas Europa e con Caritas Internationalis, delle quali condivide i medesimi principi ispiratori, ricercando e favorendo le opportune sinergie.

Art. 3 - DURATA-SEDE

3.1. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

3.2. L'Associazione ha sede legale in Milano.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite altre sedi operative ed amministrative sia in Italia che all'estero e sono individuati e variati gli indirizzi di tutte le sedi (legale, amministrative ed operative) dell'Associazione, fermo restando che il comune ove ricade la sede legale può essere variato esclusivamente dall'Assemblea.

3.3. Il domicilio degli Associati è quello risultante dal Libro degli Associati. E' onere degli interessati comunicare eventuali variazioni.

Art. 4 - ASSOCIATI – AMMISSIONE

4.1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. 4.2. Possono partecipare all'Associazione esclusivamente associazioni, fondazioni, cooperative sociali o altri enti purché del terzo settore, accomunati dai medesimi principi ispiratori dell'Associazione, e che si occupano - o prevedono per statuto di occuparsi - di persone in condizioni di vulnerabilità sociale dei migranti e dei richiedenti asilo, rifugiati e profughi. I soggetti dianzi elencati non possono avere finalità contrastanti con quelle dell'Associazione né ispirarsi a principi o ideologie diverse da quelle del presente statuto e devono essere presentati da almeno altri due associati. In ogni caso tutti gli enti associati devono accettare i principi e le finalità recati dal presente statuto così come specificati all'art 2.

4.3. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla richiesta.

4.4. La delibera che respinge la domanda di ammissione o l'eventuale silenzio entro il termine di cui sopra possono essere impugnati entro 30 giorni innanzi all'Assemblea. Qualora la delibera dell'Assemblea venga impugnata alla relativa vertenza si applica l'art. 17. L'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi. L'Associato ammesso, entro quindici giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente, dovrà versare la quota di partecipazione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e ogni altra quota, contributo o somma eventualmente richiesti.

Art. 5 – OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

5.1. Gli Associati si obbligano:

- a) ad osservare scrupolosamente le norme del presente statuto e dei regolamenti interni se adottati, nonché le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b) ad adempiere tempestivamente agli obblighi assunti;
- c) a comunicare tempestivamente all'Associazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni della denominazione e forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti;
- d) a corrispondere regolarmente la quota associativa stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo. a pagare ogni altra somma prevista dal presente statuto e dai regolamenti interni nonché a rimborsare le spese sostenute dall'Associazione nell'interesse degli Associati richiedenti particolari prestazioni ed infine a risarcire l'Associazione dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza;
- e) a perseguire, nel rispetto delle proprie competenze ed identità, un significativo rapporto con le rispettive Caritas diocesane, ricercando e favorendo le opportune sinergie.

5.2. Gli Associati sono tenuti, qualora richiesti ed in base a specifici accordi, a mettere a disposizione sedi e strutture per favorire l'attività informativa e progettuale dell'Associazione. Essi sono altresì tenuti a rendere nota ai terzi la loro appartenenza all'Associazione attraverso l'informativa istituzionale o eventuali siti web, nonché a scambiarsi reciprocamente informazioni sulle proprie attività e ad individuare strumenti per la soluzione di questioni di interesse generale per l'Associazione.

5.3. La decisione del Consiglio Direttivo o di soggetto da esso delegato, di assumere in quanto Associazione il compito di rappresentanza di fronte ad istituzioni ed enti internazionali e nazionali, pubblici e privati, costituisce un vincolo per gli Associati a non esercitare analoga funzione riguardo agli stessi progetti di fronte alle medesime istituzioni. Pertanto l'intervento, la firma e la stipula da parte dell'Associazione, di accordi con le dette istituzioni, precludono agli Associati di trattare e stipulare singoli accordi sugli stessi progetti, salvo esplicite e formali autorizzazioni del Consiglio Direttivo.

5.4. Ogni Associato, nella persona del suo legale rappresentante o di persona delegata dall'organo competente dell'Associazione, potrà partecipare all'attività degli organi sociali nel rispetto delle regole stabilite per tale partecipazione.

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ' DI ASSOCIATO

6.1. La qualità di Associato si perde per:

- a) cessazione;
- b) recesso;
- c) esclusione.

6.2. L'Associato receduto o escluso non ha diritto ad alcuna restituzione di quanto conferito all'Associazione.

Art. 7 - CESSAZIONE - RECESSO - ESCLUSIONE

7.1. La cessazione effettiva e completa dell'attività dell'Associato comporta la cessazione della sua appartenenza all'Associazione. La cessazione è comunicata al Consiglio Direttivo, che l'accetta e ne dà atto trascrivendola nell'apposito libro degli Associati.

7.2. La dichiarazione di recesso deve pervenire all'Associazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove pervenga almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio annuale, prende effetto dalla chiusura di quello stesso esercizio; altrimenti, dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra, anteriore data, richiesta dal recedente e accordata discrezionalmente dal Consiglio Direttivo.

7.3. Sono esclusi di diritto gli Associati che siano sottoposti a liquidazione giudiziale, che siano sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, che abbiano richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata o che non possano più definirsi enti senza scopo di lucro.

7.4. Oltre che nei casi sopra indicati, l'esclusione può inoltre essere deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo e senza che l'interessato possa partecipare alla votazione, a carico dell'Associato che:

- a) danneggi gravemente gli interessi dell'Associazione compiendo atti che ne pregiudichino seriamente il credito ed il regolare andamento;
- b) venga meno in modo significativo ai suoi impegni nei riguardi dell'Associazione;
- c) non rispetti i principi e le disposizioni del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno.

7.5. L'Associato cessato, receduto o escluso deve, comunque, soddisfare completamente gli obblighi sorti a suo carico sino al momento in cui la cessione, il recesso o l'esclusione divengono operative.

Art. 8 - IL PATRIMONIO

8.1. Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- a) dalle quote di partecipazione a carico di ciascun Associato il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo di anno in anno;
- b) dai contributi una tantum, da versare all'Associazione in base a specifica deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) dai contributi eventualmente versati dallo Stato e dalle Istituzioni Comunitarie, Enti pubblici, Istituzioni e Fondazioni e privati in genere, allo specifico titolo di incrementare il patrimonio dell'Associazione;
- d) dagli eventuali avanzi o utili di gestione, che dovranno comunque essere reimpiegati ai sensi del comma 4 del presente articolo;
- e) da oblazioni, lasciti, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio al potenziamento dell'Associazione nonché dalle rendite del patrimonio stesso e dai ricavi dell'attività istituzionale.

8.2. Qualora il patrimonio minimo di cui all'art. 22 comma 4 del D.lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, se previsto, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

8.3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8.4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8.5. Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E RAPPRESENTANZA

9.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato;
- e) il Revisore legale dei conti o la società di revisione, se nominati.

9.2. Gli emolumenti per le cariche sociali, qualora previsti, devono essere proporzionali all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

9.3. La rappresentanza dell'Associazione in giudizio è attribuita disgiuntamente al Presidente e al Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente hanno altresì disgiuntamente la rappresentanza dell'Associazione nei rapporti con i terzi nei limiti dei poteri e delle attribuzioni a loro conferiti dal presente statuto.

9.4. L'ufficio del Presidente si intende collocato presso la sede legale dell'Associazione.

Art. 10 - L'ASSEMBLEA

10.1. L'Assemblea è costituita dagli Associati.

Ciascun Associato iscritto nel libro degli Associati da almeno tre mesi dispone di un voto. Hanno diritto di voto solo gli Associati in regola con i versamenti.

10.2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli Associati. Ove un Associato, contrario o assente, intenda impugnare una delibera dell'Assemblea, la controversia, qualora la legge non disponga diversamente, verrà devoluta al giudizio inappellabile dell'arbitro come previsto dall'art. 17.

10.3. Ogni Associato avente il diritto di partecipare all'Assemblea interviene a mezzo del proprio legale rappresentante e/o persona delegata dai propri organi competenti. Il delegato non può essere membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo né Revisore, né un dipendente dell'Associazione. Ogni Associato può conferire delega ad altro Associato che interverrà come dianzi previsto. Ciascun Associato può ricevere fino ad un massimo di tre deleghe. Qualora il numero di Associati sia superiore a cinquecento ciascun Associato può ricevere fino a un massimo di cinque deleghe.

10.4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, oppure di sua iniziativa, oppure su richiesta scritta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, se nominato, o ancora su richiesta di almeno un decimo degli Associati.

10.5. L'Assemblea deve essere indetta almeno una volta all'anno nei termini di legge per l'approvazione della situazione patrimoniale consuntiva dell'esercizio chiuso.

10.6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. La convocazione è effettuata

con avviso inviato, a mezzo di raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

10.7. Saranno, in ogni caso, valide le riunioni dell'Assemblea anche non convocate formalmente, ove siano rappresentati tutti gli Associati e sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo, se nominato; il tutto purché nessuno dei presenti eccepisca di non essere sufficientemente informato sugli argomenti all'ordine del giorno. All'assemblea possono essere invitati dipendenti dell'Associazione ed osservatori esterni.

10.8. Spetta al presidente della riunione verificare la legittimazione dei partecipanti all'Assemblea.

10.9. La partecipazione all'Assemblea, qualora previsto in convocazione, può effettuarsi anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che sia consentito al presidente della riunione la identificazione dei partecipanti e a questi ultimi sia consentito di partecipare alla discussione e di esprimere il proprio voto in tempo reale.

10.10. Le votazioni si effettuano con voto palese. Per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

10.11. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In particolare, è straordinaria l'Assemblea chiamata a deliberare in merito:

- a) alle modificazioni del presente statuto;
- b) allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina del o dei Liquidatori e al conferimento agli stessi dei relativi poteri;
- c) ad ogni altro oggetto riservato dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea straordinaria.

Tutte le altre assemblee si considerano ordinarie.

10.12 Spetta all'Assemblea:

- a) stabilire le linee direttive dell'attività dell'Associazione;
- b) approvare la situazione patrimoniale;
- c) nominare i membri del Consiglio Direttivo, eleggerne il Presidente e il Vicepresidente;
- d) nominare l'Organo di Controllo;
- e) nominare il Revisore o il Collegio dei Revisori e tra questi il Presidente;
- f) stabilire gli eventuali emolumenti degli organi dell'Associazione;
- g) deliberare l'adozione dei regolamenti interni, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare sulle questioni che sono riservate alla competenza dell'Assemblea dal presente statuto o comunque che sono sottoposte alla approvazione dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo;
- i) autorizzare le operazioni di carattere immobiliare o comunque di importo superiore a tre milioni di euro.

10.13. Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da altra persona designata dagli Associati presenti.

10.14. Il presidente della riunione è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea. Nel caso in cui l'Assemblea sia da considerare straordinaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 10.6, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.

10.15. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di tanti Associati che rappresentano almeno la metà degli stessi; in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

10.16. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati, salvo che l'Assemblea abbia ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione, allorquando occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1. Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a sette membri nominati dall'Assemblea.

11.2. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra i rappresentanti legali o le persone delegate dagli organi competenti degli Associati. Essi rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti senza limitazioni.

11.3. Il membro del Consiglio Direttivo decade dalla carica dopo tre assenze consecutive non motivate. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo; contro tale dichiarazione di decadenza è ammessa impugnazione e alla vertenza si applicherà la disposizione di cui all'art. 17.

11.4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione: il nuovo o i nuovi componenti restano in carica fino alla prima Assemblea successiva, che dovrà provvedere alle nuove nomine. Se un membro cessato ricopriva la carica di Presidente o Vicepresidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente e Vicepresidente, che ricopre tale carica fino alla prima Assemblea successiva. Se però viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla reintegrazione del Consiglio ovvero alla riduzione del numero dei suoi membri: in tale caso, il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al compimento dell'originario triennio.

11.5. La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate in esecuzione dell'incarico e salva l'eventuale remunerazione del Presidente e/o del Vicepresidente, stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina.

11.6. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con le sole eccezioni previste dalla legge e dal presente statuto, in particolare in materia di compimento di operazioni immobiliari o comunque di operazioni di importo superiore a tre milioni di euro.

In via esemplificativa, il Consiglio Direttivo:

- a) convoca l'Assemblea e dà attuazione alle deliberazioni della stessa;
- b) definisce le modalità di attuazione dello scopo istituzionale, l'organizzazione dell'Associazione e le relative strutture operative, secondo le linee direttive stabilite dall'Assemblea;
- c) pone in essere rapporti di conto corrente con gli istituti di credito, con facoltà di farvi depositi e prelievi; effettua e riceve pagamenti; emette, gira, esige e quietanza assegni circolari e bancari; emette fatture; esige crediti rilasciandone quietanza, sia nei confronti di privati che di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici o organismi riconosciuti;
- d) predispone e sottopone all'Assemblea la situazione patrimoniale;
- e) stabilisce la ripartizione di appalti, incarichi e compiti tra l'Associazione, gli Associati ed eventuali terzi, nonché redige i preventivi delle spese attinenti a tale attività, determinando altresì i mezzi, il personale e le risorse occorrenti all'Associazione per lo svolgimento delle attività medesime;
- f) determina l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) predispone il piano annuale delle spese generali di gestione e stabilisce l'importo dei contributi annuali da richiedere a ciascuno degli Associati per la loro copertura, nonché l'importo dei contributi a tantum di cui all'art. 8.1 lettera b);
- h) delibera la partecipazione ad aste pubbliche e a licitazioni private, ad appalti ed a trattative sia pubbliche che private, con facoltà di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi e di determinare prezzi e condizioni di pagamento, stipulando i relativi contratti;
- i) conferisce procure per singoli atti e categorie di atti;
- j) autorizza l'assunzione ed il licenziamento del personale;
- k) delibera in merito all'adesione dell'Associazione ad enti e organismi privati ivi inclusi altre Associazioni, purché detta adesione sia compatibile con lo scopo della stessa;
- l) istituisce succursali, agenzie e uffici e modifica l'indirizzo delle sedi dell'Associazione;
- m) delibera in merito all'impiego dei fondi sociali ed a tutte le operazioni di carattere finanziario;
- n) costituisce gruppi di lavoro per lo svolgimento di specifici compiti, delibera sulla costituzione ed il funzionamento di eventuali comitati tecnico-scientifici;
- o) verifica l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico degli Associati;
- p) delibera sulla cessazione, sul recesso e sulla proposta all'Assemblea per la esclusione di Associati;
- q) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali regolamenti interni, nonché le proposte di modifica al presente statuto e ai regolamenti già adottati;
- r) transige e compromette l'Associazione in arbitrati amichevoli; concede pgni e fidejussioni a favore o nell'interesse degli Associati; e in generale compie qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, il Pubblico Registro Automobilistico e ogni altro ufficio, sia pubblico che privato;

s) fatte salve le limitazioni di legge, può delegare, anche a carattere permanente, ad uno o più dei suoi membri parte delle proprie attribuzioni, determinandone le modalità di esercizio.

11.7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dagli intervenuti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può intervenire, se nominato l'Organo di Controllo.

11.8. Il Consiglio si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Repubblica Italiana. Le riunioni sono convocate dal Presidente di sua iniziativa, ovvero ogni qual volta ne sia fatta richiesta scritta da membri del Consiglio Direttivo e comunque con frequenza almeno trimestrale.

11.9. La convocazione è inviata a tutti i membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo e al Revisore legale dei conti o alla società di Revisione, se nominati, mediante lettera, telefax, telegramma o messaggio di posta elettronica certificata e deve essere spedita almeno tre giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza l'avviso potrà essere inviato entro il giorno antecedente la riunione. L'avviso di convocazione deve sempre contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e l'ora, il luogo e le eventuali modalità di partecipazione.

11.10. Il Consiglio Direttivo si reputa validamente costituito anche in assenza delle predette formalità se sono presenti tutti i membri, purché nessuno dei presenti eccepisca carenza di informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è sempre espresso in modo palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

11.12. Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio Direttivo. E' invece consentita la partecipazione con mezzi di telecomunicazione, a condizione che il presidente della riunione sia in grado di identificare chi interviene con tale modalità e agli intervenuti sia consentito di partecipare alla discussione ed esprimere il suo voto in tempo reale.

11.13. E' compito del Presidente fornire adeguate e tempestive informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno a quanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio.

11.14. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

11.15. I verbali sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che viene conservato nella sede dell'Associazione a cura del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente provvede in ogni caso ad inviare copia dei verbali ad ogni membro del Consiglio Direttivo.

11.16. Il o i membri assenti o dissenzienti possono impugnare le delibere, entro quindici giorni da quando ne hanno avuto notizia a norma dell'art. 11.7 che precede; la relativa vertenza sarà risolta come da art. 17 del presente statuto.

Art. 12 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

12.1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili senza limiti di tempo.

12.2. La cessazione dalla carica di componente del Consiglio Direttivo determina la decadenza immediata dalla carica di Presidente o di Vicepresidente.

12.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ha compiti di vigilanza e coordinamento sul Consiglio Direttivo.

12.4. Al Presidente possono essere conferiti dal Consiglio i poteri non esplicitamente riservati ad altri organi per legge o dal presente statuto. All'atto del conferimento, il Consiglio stabilisce altresì le modalità d'esercizio dei poteri conferiti.

12.5. Il Presidente inoltre:

a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, con le modalità previste dal presente statuto;

b) fornisce agli Associati le notizie richieste e fornisce a tutti gli aventi diritto a partecipare alle Assemblee e/o alle riunioni del Consiglio Direttivo informazioni adeguate e tempestive sugli argomenti all'ordine del giorno.

12.6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente.

12.7. In relazione alle attribuzioni svolte e alla operatività complessiva, l'Assemblea può stabilire una remunerazione per il Presidente e per il Vicepresidente, sentito l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 13 – LAVORATORI DIPENDENTI E VOLONTARI

13.1. L'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 D.lgs. 117/2017, può assumere lavoratori dipendenti.

13.2. L'Associazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D.lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

13.3. L'Associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 14 – ORGANO DI CONTROLLO

14.1. Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui membri durano in carica per tre esercizi, cessano alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere riconfermati.

14.2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può

esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, o qualora ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

14.5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.6. Le riunioni possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Art. 15 – IL REVISORE

15.1. Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

15.2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale alle risultanze delle scritture contabili.

15.3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

15.4. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 2477 del Codice Civile.

Art. 16 - ESERCIZIO SOCIALE

16.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo - e per esso il Presidente - redige e sottopone all'Assemblea il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se previsto, nei termini e secondo le modalità previsti dalla legge.

16.2. Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se previsto, completi dei documenti ad essi allegati o connessi, sono depositati presso la sede dell'Associazione e comunicati agli Associati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che procederà al loro esame e approvazione.

Art. 17 – LIBRI SOCIALI

17.1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- il libro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

17.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi chiedendo per iscritto, anche tramite e-mail, l'accesso alla documentazione, specificandone i motivi.

Art. 18- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

18.1. In caso di scioglimento cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo sarà destinato ad un altro Ente del Terzo Settore operante nel settore dell'assistenza di persone in condizioni di vulnerabilità sociale, dei migranti ed in particolare dei richiedenti asilo, rifugiati, profughi o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

18.2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 19 - REGOLAMENTI INTERNI

19.1. Per l'esecuzione e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per regolamentarne il funzionamento interno, potranno essere predisposti appositi regolamenti interni, a cura del Consiglio Direttivo e previa approvazione da parte dell'Assemblea.

19.2. Il regolamento sarà comunicato e sottoscritto da ogni nuovo Associato. Copia del regolamento sarà depositata presso le sedi dell'Associazione.

Art. 20 - VERTENZE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E RINVII

20.1. Qualsiasi controversia concernente il presente statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, applicazione ed esecuzione nonché le vertenze relative alle impugnative previste nel presente statuto, ove non sia diversamente disposto dalla legge, saranno devolute al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale, il quale giudicherà in via rituale e secondo diritto, ex artt. 810 e segg. c.p.c..

20.2. Il Collegio Arbitrale sarà costituito da tre Arbitri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione. Il lodo arbitrale non sarà appellabile.

20.3 Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di tempo in tempo vigenti.

Firmato:

Andrea BARACHINO

Chiara AGOSTO Notaio